

REGOLAMENTO DELLA COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE “CESARE BECCARIA”

Art. 1

Organizzazione della Collana

1. La Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” – denominata “*Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze giuridiche ‘Cesare Beccaria’*” è gestita da un Comitato di Direzione. Ne fanno parte il Direttore del Dipartimento, in veste di Direttore, e dieci professori afferenti al Dipartimento, uno dei quali con il ruolo di Coordinatore del Comitato, nominati dal Consiglio di Dipartimento assicurando la rappresentanza delle diverse aree scientifico disciplinari. Sono altresì componenti di diritto del Comitato di direzione i professori emeriti del Dipartimento.
2. I nomi dei componenti del Comitato di Direzione sono pubblicati in ciascun volume della Collana.
3. Il Comitato di Direzione viene rinnovato in occasione dell’elezione del Direttore del Dipartimento.

Art. 2

Formazione dell'elenco dei revisori

1. La qualità scientifica dei lavori pubblicati nella Collana del Dipartimento è assicurata da una procedura di revisione (c.d. *peer review*), attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori.
2. Il Comitato di Direzione approva e aggiorna periodicamente un elenco di revisori, composto da professori universitari italiani e stranieri, anche in pensione, non appartenenti all’Ateneo, individuati tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari nei quali sono inquadrati i professori e i ricercatori del Dipartimento.
3. L’elenco dei revisori, conservato presso la segreteria del Dipartimento, è pubblicato all’interno dei volumi della Collana sottoposti a revisione.
4. I revisori restano in carica fino a rinuncia o revoca dell’incarico. L’incarico è svolto a titolo gratuito.

Art. 3
Proposta di pubblicazione

1. La proposta di pubblicazione di opere riferibili a professori e ricercatori – anche in pensione –, e ad assegnisti di ricerca del Dipartimento, deve essere indirizzata al Direttore della Collana, che la trasmette al Comitato di Direzione per una prima valutazione in ordine alla pertinenza del contributo rispetto ai temi trattati nella Collana, al carattere di scientificità e alle ragioni di opportunità della pubblicazione, tenuto conto anche delle risorse disponibili.

2. Proposte di pubblicazione possono essere presentate anche da cultori della materia e dottorandi di ricerca, afferenti al Dipartimento, nonché da quanti abbiano ivi conseguito il titolo di dottore di ricerca. In tal caso la proposta deve essere accompagnata da una lettera di referenza di almeno un professore ordinario del Dipartimento, esterno al Comitato stesso.

3. Proposte di pubblicazione provenienti da persone diverse da quelle sopra indicate possono essere prese in considerazione solo eccezionalmente, per motivi di particolare valore scientifico della pubblicazione, e a condizione che si tratti di professori o ricercatori con particolari legami scientifici con il Dipartimento. In tal caso il Comitato di Direzione acquisisce il parere di almeno due professori ordinari del Dipartimento, esterni al Comitato stesso.

4. Le deliberazioni del Comitato di Direzione della Collana sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Nell'ipotesi di cui al precedente comma la deliberazione è assunta all'unanimità.

Art. 4
Revisione

1. Il Coordinatore del Comitato di Direzione invia il contributo a due revisori presenti nell'elenco, indicando il termine di consegna della valutazione.

2. Il contributo è trasmesso in forma anonima. E' altresì garantito l'anonimato dei revisori tra di loro e nei confronti dell'autore.

3. Il revisore deve esprimere un giudizio sopra ciascuno dei seguenti quesiti:

1. struttura del lavoro (chiarezza d'impianto, logica della costruzione, completezza, non superfluità)
2. rigore metodologico
3. argomentazione
4. documentazione
5. linguaggio
6. originalità
7. qualità complessiva

Il giudizio è articolato nei seguenti livelli: insufficiente, accettabile, buono, eccellente.

4. Il revisore deve quindi redigere un giudizio complessivo motivato in relazione alla pubblicabilità del lavoro (c.d. giudizio sintetico), e può formulare suggerimenti all'autore o condizionare il giudizio di pubblicabilità all'adozione di più o meno consistenti interventi di revisione.

5. Il revisore esprime il proprio giudizio attraverso un'apposita scheda (all. 1).

6. Il Coordinatore del Comitato di Direzione comunica il giudizio sintetico dei revisori all'Autore, con gli eventuali commenti e suggerimenti, garantendo l'anonimato dei revisori stessi.

7. Nel caso di giudizio positivo di entrambi i revisori, il lavoro è ritenuto idoneo alla pubblicazione nella Collana. Nel caso di giudizio negativo da parte di anche solo uno dei revisori, il lavoro non può invece essere pubblicato.

8. I lavori sottoposti alla procedura di revisione, con esito positivo, sono pubblicati nella Collana con la seguente dicitura: *"L'opera è stata sottoposta a procedura di revisione tra pari (peer review), conformemente al regolamento della Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria", reperibile sul sito internet del Dipartimento.*

Art. 5 Eccezioni

Non sono sottoposti a revisione:

- i volumi che riproducono gli atti di un convegno;
- i volumi che raccolgono scritti 'in onore' o 'in memoria';
- i volumi con i quali vengono ripubblicati scritti, anche a carattere monografico.

Art. 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento, pubblicato sul sito internet del Dipartimento, entra in vigore il 1° novembre 2020 e sostituisce la precedente versione, approvata il 17 dicembre 2012.